



“Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza”
Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 29/03/2024



Indice dei contenuti

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2 – Ambiti di intervento

CAPO II – PATROCINI GRATUITI

Articolo 3 – Soggetti destinatari

Articolo 4 - Disposizioni generali

Articolo 5 – Iniziative ammesse a patrocinio

Articolo 6 - Iniziative non ammesse a patrocinio

Articolo 7 - Modalità di richiesta del patrocinio

Articolo 7 bis – Esame delle domande

CAPO III - CONTRIBUTI

Articolo 8 – Contributi concessi previo avviso

Articolo 9 – Contributi straordinari

Articolo 10 – Iniziative e soggetti esclusi dal contributo

Articolo 11 – Entità dei contributi

Articolo 12 – Spese ammissibili

Articolo 13 – Spese non ammissibili

Articolo 14 – Termini di svolgimento dell’iniziativa

Articolo 15 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

Articolo 16 – Decadenza e rinuncia

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Uso del logo

Articolo 18 – Controlli

Articolo 19 – Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali

Articolo 20 – Dotazione finanziaria

Articolo 21 – Entrata in vigore



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, e in applicazione della Legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, i criteri e le modalità per la concessione di patrocini e di contributi da parte del Consiglio di Amministrazione di DiSCo.

Art. 2 (Ambiti di intervento)

1. I patrocini gratuiti e i contributi dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza possono essere concessi per iniziative da realizzare, in conformità al Titolo I dello Statuto, aventi le seguenti finalità:

- il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didatticoformativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale, ivi inclusi, i Centri universitari sportivi;
- la promozione di forme di partecipazione degli studenti alle decisioni e alla valutazione sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti;
- la promozione di iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione;
- la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale che abbiano ricadute positive sugli studenti universitari del Lazio.

CAPO II PATROCINI GRATUITI

Art. 3 (Soggetti destinatari)

1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere il patrocinio gratuito di DiSCo per iniziative promosse da enti pubblici e privati, associazioni, organismi rappresentativi di forze sociali e sindacali.

Art. 4 (Disposizioni generali)

1. Per patrocinio è da intendersi la più alta espressione di adesione e riconoscimento morale del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, rivolto ad iniziative ricadenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

2. Il patrocinio gratuito è concesso con riferimento alla specifica iniziativa e deve essere evidenziato con l'apposizione del logo dell'Ente sui documenti e su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell'iniziativa.



3. La concessione del patrocinio gratuito di DiSCo non comporta necessariamente l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa o manifestazione oggetto di patrocinio.

Art. 5

(Iniziative ammesse a patrocinio)

1. Il patrocinio gratuito di DiSCo può essere concesso per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 2, concernenti le seguenti iniziative:

- a) eventi, attività sportive, iniziative culturali, formative, ricreative, sociali, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;
- b) iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico.

Art. 6

(Iniziative non ammesse a patrocinio)

1. Il patrocinio gratuito dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza non può essere concesso per le seguenti iniziative:

- a) eventi che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo, salvo che eventuali utili vengano destinati al compimento di attività di alto rilievo sociale, culturale, benefico e umanitario;
- b) iniziative che si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione;
- c) iniziative chiuse al pubblico;
- d) non realizzate in via esclusiva o prevalente dai soggetti richiedenti i contributi;
- e) con finalità politiche, di partito o di movimenti politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Art. 7

(Modalità di richiesta del patrocinio)

1. La domanda di patrocinio gratuito deve redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e deve contenere in particolare:

- a) i dati riguardanti il soggetto richiedente;
- b) la descrizione dettagliata dell'evento da realizzare con indicazione delle finalità perseguite ai sensi dell'articolo 2, della tempistica e delle modalità di svolgimento;
- c) la dichiarazione che l'iniziativa non rientra tra quelle non ammesse al patrocinio ai sensi dell'articolo 6;
- d) l'indicazione di altri eventuali patrocini e/o contributi concessi per la medesima iniziativa da soggetti diversi da DiSCo;
- e) l'indicazione di patrocini e/o contributi concessi da DiSCo per la medesima iniziativa in precedenti annualità;
- f) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto richiedente ad esclusione degli enti pubblici territoriali singoli o associati; per i soggetti privi di personalità giuridica, altra idonea documentazione attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
- c) nota descrittiva dell'iniziativa;

d) programma dettagliato dell'evento con indicazione dei soggetti a diverso titolo partecipanti;
e) bozza del materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dell'evento.

3. La domanda di patrocinio viene indirizzata alla segreteria della Direzione Generale dell'Ente inoltrata via PEC nelle modalità indicate nell'apposita sezione del sito web istituzionale e deve pervenire, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'evento oggetto di richiesta.

Art. 7 bis

(Esame delle domande)

1. La Direzione Generale verifica la conformità della domanda in rapporto ai requisiti di cui all'articolo 7 e la sottopone al Consiglio di Amministrazione che, con propria decisione, ne accoglie o rigetta l'istanza.
2. La decisione del Consiglio di Amministrazione viene comunicata a cura della sua segreteria.

CAPO III CONTRIBUTI

Art. 8

(Contributi concessi previo avviso)

1. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi, ai soggetti di cui all'articolo 10 per iniziative finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale regionale e, più in generale, nel contesto nazionale ed internazionale. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di avvisi adottati dal Direttore Generale.

3. Gli avvisi adottati devono contenere:

- a) i soggetti destinatari;
- b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
- c) l'ambito territoriale di svolgimento delle iniziative;
- d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- e) la modulistica necessaria, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
- f) le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.

4. Le richieste di contributo pervenute sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal Direttore Generale. La commissione svolge l'istruttoria delle domande pervenute e provvede, tra l'altro, a redigere la graduatoria delle richieste finanziabili. La Direzione Generale trasmette la graduatoria al Consiglio di Amministrazione che l'approva con propria deliberazione.

Art. 9

(Contributi straordinari)

1. Il contributo straordinario può essere erogato ad iniziative di interesse e di rilievo regionale che si distinguono per il loro carattere prestigioso sia sotto il profilo istituzionale che per il contenuto della proposta, o per il carattere internazionale.

A tali iniziative, in ambito culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo si riconosce valore ai fini del raggiungimento di obiettivi strategici per DiSCo e il loro sostegno contribuisce ad accrescere la visibilità positiva dell'Ente.

2. Negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, possono essere concessi contributi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della struttura competente, ai soggetti e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, su istanza di parte da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, anche sotto forma di quota di adesione o partecipazione, per iniziative ritenute particolarmente idonee a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente.

3. Hanno titolo a richiedere contributi soggetti giuridici e/o associazioni, singoli o associazioni, gruppi universitari, istituzioni, ai quali sia stato previamente concesso il patrocinio gratuito della Regione Lazio (Giunta Regionale e/o Consiglio Regionale del Lazio) e che gestiscano impianti sportivi e/o organizzino attività sportive, culturali, formative, di spettacolo, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore degli studenti iscritti alle Università e alle AFAM con sede nel Lazio.

Disposizioni comuni

Art. 10

(Iniziative e soggetti esclusi dal contributo)

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Capo:

- a) le domande finalizzate alla beneficenza;
- b) le iniziative per le quali la richiesta di contributo sia già stata presentata.

2. I contributi non possono essere concessi a persone fisiche e ai soggetti ricadenti nei motivi di esclusione previsti dall'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 11

(Entità dei contributi)

1. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al settanta per cento del costo complessivo della stessa.

2. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, e il contributo richiesto.

3. Per ciascuna iniziativa, il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.

Art. 12

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
- b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% del contributo concesso;
- c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti all'iniziativa;

d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;

e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);

f) servizi editoriali e tipografici;

g) premi e riconoscimenti non in denaro;

h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;

i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

2. Le spese possono essere intestate a soggetti diversi dal beneficiario esclusivamente nel seguente caso:

- iniziativa affidata alla pro loco, tramite atto o provvedimento amministrativo a cura del soggetto ammesso a contributo.

Art. 13

(Spese non ammissibili)

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) acquisto di beni mobili registrati;

c) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;

d) mera beneficenza;

e) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;

f) rimborsi spese genericamente definiti;

g) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";

h) compensi per rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dei soggetti beneficiari.

Art. 14

(Termini di svolgimento dell'iniziativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, le iniziative riferite a contributi concessi su istanza di parte devono essere avviate entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Il beneficiario può richiedere, entro il termine perentorio di tre giorni antecedenti alla data prevista per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità. Il mancato rispetto del termine, previsto ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 22, comporta la decadenza dal contributo concesso.

3. In caso di mancato riscontro da parte del Responsabile della struttura competente, la richiesta si intende accolta.

Art. 15

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.

2. Il soggetto beneficiario deve presentare, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro il termine perentorio di novanta giorni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa, ovvero entro il termine diverso previsto dagli avvisi di cui agli articoli 8 e 10, su modulo intestato e a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
 - b) tabella analitica delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
 - c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - d) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa;
 - e) provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto.
- 3.** In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.

Art. 16

(Decadenza e rinuncia)

- 1.** Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
- a) qualora non abbia avviato l'iniziativa riferita a contributo concesso su istanza di parte entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
 - b) qualora dalla documentazione di rendicontazione, o dai controlli effettuati, l'iniziativa risulti difforme da quella prevista nella domanda;
 - c) qualora non venga rispettato quanto previsto all'articolo 14, comma 3;
 - d) qualora non venga rispettato il termine di cui all'articolo 17, comma 2;
 - e) qualora presenti la rendicontazione oltre il termine previsto all'articolo 18, comma 2.
- 2.** Il provvedimento di decadenza è disposto dal Direttore Generale.
- 3.** Il beneficiario può rinunciare al contributo.
- 4.** L'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria, ovvero del provvedimento di concessione del contributo, deve intendersi quale rinuncia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Uso del logo)

- 1.** I soggetti beneficiari dei patrocini e dei contributi devono apporre sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario, in modo evidente e congruo alla dignità istituzionale, il logo di DiSCo.
- 2.** Qualora l'utilizzo del logo sia riferito ad iniziative concernenti pubblicazioni, il soggetto richiedente deve inviare all'Ente almeno dieci copie della pubblicazione.
- 3.** L'uso del logo è collegato sempre ed esclusivamente all'iniziativa approvata e la validità dell'uso corrisponde indifferibilmente alla durata dell'iniziativa.
- 4.** La mancata apposizione o l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto può comportare, nei casi più gravi, e, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine di DiSCo, la revoca del patrocinio o del contributo concesso.

Art. 18

(Controlli)



1. La struttura competente si riserva la facoltà, anche a campione e senza alcun preavviso, di inviare propri delegati nel corso delle iniziative per accertarne il reale svolgimento ovvero l'effettivo stato di attuazione delle stesse.

Art. 19

(Pubblicità, trasparenza, trattamento dati personali)

1. La concessione dei patrocini e dei contributi, ai sensi al presente regolamento, avviene nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.

Art. 20

(Dotazione finanziaria)

1. L'Ente prevede ogni anno, nell'ambito del proprio bilancio di previsione, le disponibilità finanziarie da destinare alle tipologie di interventi del presente regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.